



Settore 7 - Ufficio Viabilità

Lodi, 07 Dicembre 2009
Prot. N. 40867/2009
Cat. 01 Cl. 06

ORDINANZA N° 485/2009 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

IL DIRIGENTE

- Visto l' Art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n°267;
- Visto il D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- Visto in particolare l'Art. 6 commi 4 lettera b e 5 del predetto codice, secondo cui l'ente proprietario della strada può, con propria ordinanza, stabilire obblighi, divieti e limitazioni anche permanenti, su ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di veicoli in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
- Visto in particolare l'Art. 7 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 30 Aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni e integrazioni il quale, dà facoltà ai Comuni di adottare con apposita Ordinanza i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 4 dello stesso decreto legislativo;
- Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- Preso atto della volontà espressa dall'Amministrazione Comunale in ordine alla necessità di adottare opportuni provvedimenti viabilistici mirati oltre che ad una migliore disciplina della circolazione anche e soprattutto a garantire in ogni situazione adeguati standard di sicurezza;
- Preso atto della volontà di proseguire il percorso di sensibilizzazione della cittadinanza in materia di mobilità sostenibile;
- Constatato che in dette località è stata rilevata, per motivi di pubblico interesse, la necessità di adottare opportuni provvedimenti viabilistici mirati ad una migliore disciplina della circolazione veicolare e della sosta nonché al fine di predisporre gli opportuni accorgimenti mirati ad una migliore fruibilità delle strade da parte delle cosiddette utenze deboli;
- Atteso che sono pervenute altresì pervenute all'Amministrazione Comunale numerose richieste in ordine all'installazione, lungo differenti tratti viari cittadini, di idonei manufatti al fine di indurre i conducenti di veicoli a ridurre la velocità di transito al fine di determinare la necessaria ottemperanza al disposto degli Artt. 141 e 142 del D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- Considerato che la collocazione di detti manufatti risponde, come detto, alla volontà più volte espressa dall'Amministrazione Comunale in ordine alla salvaguardia degli standard di sicurezza previsti in materia di circolazione stradale, con particolare riguardo per le necessità proprie dell'utenza ciclo-pedonale;
- Considerato che l'installazione dei rallentatori di velocità, così come definiti dall'Art.179 del D.Lgs. 285/92, ovvero la realizzazione in opera di attraversamenti pedonali rialzati rappresenta di fatto una modifica al profilo longitudinale della strada e che pertanto in funzione di ciò dovrà essere predisposta tutta la necessaria segnaletica di presegnalamento in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia;
- Visto l'Art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed in particolare le disposizioni che attribuiscono ai dirigenti e/o ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti compiti di gestione;

ORDINA

- Di considerare quale **ZONA a VELOCITA' LIMITATA**, l'intera porzione di territorio comunale costituita dai seguenti tratti viari cittadini:
 - V.le PAVIA (tratto Via S.Fereolo ÷ Via Fascetti)**
 - Via FASCETTI**
 - Via LOMBARDO**
 - Via SORDI**
 - Via Raffaello SANZIO**
 - Via BRAMANTE**
 - Via Michelangelo BUONARROTTI**
 - Via GIOTTO**
 - Via Leonardo da VINCI**
 - Via PARINI**
 - Via MANZONI**
 - Via BERGOGNONE**
 - Via FATEBENEFRAELLI**
 - Via dei PLATANI**
 - Via SPELTA**
 - Via LOCATELLI**
 - Via GRIFFINI**
 - Via dei TIGLI**
 - Via DOSENINA**
 - Via VANAZZI**
 - Via AGELLO**
 - P.za GOBETTI**
 - Via SALVEMINI**



Settore 7 - Ufficio Viabilità

- ❑ In relazione a quanto sopra indicato, lungo tutti i tratti viari sopra indicati, viene istituito un limite massimo di velocità, esteso a tutte le categorie di veicoli, pari a 30 km/h.
- ❑ Di prevedere, lungo i sotto indicati tratti viari, la realizzazione in opera di un congruo numero di passaggi pedonali/ciclo-pedonali rialzati aventi caratteristiche di sezione tali da svolgere nel contempo sia la funzione di rallentatore di velocità che di idoneo collegamento in quota delle aree destinate a marciapiede/pista ciclabile. Ogni singolo manufatto dovrà essere realizzato con caratteristiche tali da consentire il transito di tutte le categorie di veicoli ammesse al transito ovvero in modo tale da risultare compatibile con il limite di velocità massimo stabilito in 30 km/h:
 - **Via Borgo Adda**
 - **Via Dall'Oro**
 - **V.le Pavia**
- ❑ Di prevedere, lungo i sotto indicati tratti viari, la collocazione di un congruo numero di limitatori di velocità aventi caratteristiche di cui all'Art. 179 comma 6 lettera b del D.P.R. 495/92;
 - **Via Campo di Marte**
 - **Via Carnovali**
 - **Via della Tovaiera**
 - **Via della Codignola**
 - **Via Don Minzoni**
 - **Via Friuli**
 - **Via Lodivecchio**
 - **Via Raffaello Sanzio**
 - **Via Rossa**
 - **Via Segre**
 - **Via Strepponi**

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

D I S P O N E

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 Del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285. I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

D E M A N D A

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare. Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso deve contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Il ricorso è notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S. In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza annulla, sostituisce e/o integra le prescrizioni riferite ai tratti stradali sopra in oggetto contenute in analoghi atti cronologicamente antecedenti. Si dispone la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio

PC/pc

Il Dirigente
Ing. Giovanni LIGI